



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**AVVOCATURA
AVVOCATURA REGGIO CALABRIA**

Assunto il 15/04/2019

Numero Registro Dipartimento: 586

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 4870 del 16/04/2019

OGGETTO: CT 1263/19 - RICORSO DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE AVVERSO AVVERSO L'ART. 10-BIS, COMMA 1, LETTERE A), B), E), F), E COMMI 6, 7, 8 E 9 DEL DECRETO-LEGGE 14 DICEMBRE 2018, N. 135, INTRODOTTI, IN SEDE DI CONVERSIONE, DALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 2019 N. 12. DETERMINAZIONE DI PROPOSIZIONE RICORSO E CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. DEMETRIO VERBARO, DEL LIBERO FORO. APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA .

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore
STEFANIZZI MICHELE**

(con firma digitale)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL COORDINATORE DELL'AVVOCATURA REGIONALE

PREMESSO CHE l'art. 10-bis, comma 1, lettere a), b), e), f), e commi 6, 7, 8 e 9 (rubricate "Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea") del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, introdotte, in sede di conversione, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, ha disposto, per quanto interessa, che:

"1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, le parole: "presso la rimessa" sono sostituite dalle seguenti: "presso la sede o la rimessa" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici";

b) all'articolo 3, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. E' possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019. In deroga a quanto previsto dal presente comma, in ragione delle specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali, per le sole regioni Sicilia e Sardegna l'autorizzazione rilasciata in un comune della regione e' valida sull'intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate la sede operativa e almeno una rimessa";

... (omissis)

e) all'articolo 11, il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente e' previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:

a) targa del veicolo;

b) nome del conducente;

c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;

d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;

e) dati del fruitore del servizio. Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico e' sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa";

f) all'articolo, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un nuovo servizio puo' avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, piu' prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Per quanto riguarda le regioni Sicilia e Sardegna, partenze e destinazioni possono ricadere entro l'intero territorio regionale.

4-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, e' in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso".

... (omissis)

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operatività dell'archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarozzetta e natante.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'articolo 7-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è abrogato.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione che intermediano tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea.

9. Fino alla data di adozione delle deliberazioni della Conferenza unificata di cui al comma 1, lettera b), e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio di un singolo servizio, fermo l'obbligo di previa prenotazione, può avvenire da luogo diverso dalla rimessa, quando lo stesso è svolto in esecuzione di un contratto in essere tra cliente e vettore, stipulato in forma scritta con data certa sino a quindici giorni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto e regolarmente registrato. L'originale o copia conforme del contratto deve essere tenuto a bordo della vettura o presso la sede e deve essere esibito in caso di controlli».

CONSIDERATO CHE:

- le richiamate norme attengono alla più ampia materia del trasporto pubblico locale, rientrando nella competenza residuale ed esclusiva delle Regioni. Ciò trova fondamento nella consolidata giurisprudenza costituzionale secondo cui, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, la materia del trasporto pubblico, di linea e non di linea, è transitata nell'ambito dell'esclusiva competenza regionale residuale (cfr. sentenze Corte Costituzionale n. 452 del 2007, n. 30 del 2016, n. 78 e n. 137 del 2018, e, da ultimo, la sentenza n. 5 del 2019).
- anche volendo ammettere la legittimazione dello Stato ad intervenire nella materia del trasporto pubblico non di linea, riconducendo tale intervento nell'alveo dell'esercizio di una competenza cd. "trasversale" come quella della concorrenza, ciò non giustificerebbe in ogni caso la compressione del diritto di libera iniziativa economica dei privati (art. 41 Cost).
- la suindicata norma si pone in contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost., per violazione del diritto comunitario, nonché in contrasto con il principio di leale collaborazione desumibile dall'art. 120 Cost.
- in ogni caso, le disposizioni impugnate si pongono in netto contrasto anche con l'art. 3 Cost., sia alla luce del principio di uguaglianza che sotto il profilo della ragionevolezza.

VISTA la nota prot. 147970/SIAR del 10/04/2019, a firma dell'Assessore alle Infrastrutture, con la quale si segnalano i profili di illegittimità costituzionale delle suddette norme di cui all'art. 10-bis, comma 1, lettere a), b), e), f), e commi 6, 7, 8 e 9 (rubricate "Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea") del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, introdotte, in sede di conversione, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12;

PRESO ATTO CHE la Giunta regionale, per quanto sopra ampiamente rappresentato e dedotto, con deliberazione n. 145 del 11/04/19 ha deciso di proporre ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale avverso il provvedimento legislativo in questione e che, stante la ristrettezza dei tempi di proposizione del

ricorso e la peculiarità della materia, la Giunta ha altresì ritenuto necessario affidare l'incarico ad un professionista del libero foro, presente nella *short list* dell'amministrazione, e di comprovata esperienza nella specifica materia;

VISTO il D.M. 55 del 10/03/2014 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247"; e la relativa tabella dei parametri forensi per la determinazione del compenso unitario, e s.m.i.;

VISTA la *short list* formata da questa Avvocatura e pubblicata con DDG 16084 del 19/12/14 e aggiornata con successivo decreto n. 4808 del 11/05/17, all'interno della quale è rinvenibile il nominativo del professionista che si intende incaricare;

VISTA lo schema di convenzione che regola in via contrattuale il rapporto della prestazione professionale e quantifica il compenso del presente incarico;

VISTI gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 50/16 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 7 comma 3 della L. R. n. 56 del 30/12/2013 avente ad oggetto "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario";

CONSIDERATO che l'obbligazione giuridica correlata al presente provvedimento è perfezionata, in quanto sono determinate la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del debito e che, pertanto, occorre costituire vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;

ATTESTATO che ricorrono i presupposti per procedere all'assunzione dell'impegno, ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 56 e dal paragrafo 5 dell'allegato 4/2 del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118;

RITENUTO, pertanto, opportuno conferire l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Demetrio Verbaro del libero Foro, impegnando in suo favore, sul Capitolo U1204040701 del Bilancio di previsione 2019 "Spese per nuovi incarichi affidati in difesa della Regione (Spese Obbligatorie)", che presenta la necessaria disponibilità, la somma complessiva di € 17.675,78 considerato che il valore della causa è indeterminato e che il minimo tabellare riconosciuto per lo scaglione di appartenenza è di € 12.114,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario;

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria approvato con L. R. n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 10 della L. R. n. 7/96, così come modificato dall'art. 10 della L. R. 18/04 e dall'art. 1, c. 10, L. R. 12/05, con il quale è stata istituita l'Avvocatura Regionale;

VISTA la Legge Regionale n. 48 del 21/12/2018, avente ad oggetto "Legge di stabilità regionale 2019";

VISTA la Legge Regionale n. 49 del 21/12/2018, avente ad oggetto " Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019-2021";

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 648 del 21/12/2018, avente ad oggetto "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019-2021 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23.6.2011, n. 118)";

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 649 del 21/12/2018, avente ad oggetto "Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2019-2021 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23.6.2011, n. 118)";

VISTO il Decreto del Presidente della G. R. n. 108 del 31/05/2016 con il quale l'avv. Gianclaudio Festa è stato nominato Coordinatore Reggente dell'Avvocatura regionale;

VISTA la proposta di impegno n. 2599 del 12/04/19 generata telematicamente ed agli atti conservata;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, di:

- proporre ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, comma 1, lettere a), b), e), f), e commi 6, 7, 8 e 9 (rubricate "Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea") del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, introdotte, in sede di conversione, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12 (G.U. Serie Generale n. 36 del 12 febbraio 2019) per violazione degli articoli: 3; 41; 117, comma 1; 117 comma 2, lett. e); 117, comma 4; 118, comma 1; 120 Cost;
- conferire l'incarico di procuratore e difensore della Regione Calabria all'avv. Demetrio Verbaro del libero foro;
- impegnare, a tal fine, sul capitolo U1204040701 del Bilancio di previsione 2019 "Spese per nuovi incarichi affidati in difesa della Regione (Spese Obbligatorie)", la somma complessiva di € 17.675,78 (di cui € 12.114,00 per compensi) al lordo della prescritta ritenuta fiscale, e comprensiva di iva e cpa, in favore del suindicato professionista esterno;
- imputare la somma così impegnata al Bilancio di previsione per l'esercizio corrente;
- regolamentare il rapporto della prestazione professionale mediante la stipula di apposita convenzione il cui schema è conservato agli atti;
- disporre, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria nel rispetto della normativa recata dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.196/03).

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

D'AGOSTINO ANTONELLA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Coordinatore Reggente

FESTA GIANCLAUDIO
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA

REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE

SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 586/2019

AVVOCATURA REGGIO CALABRIA

OGGETTO: CT 1263/19 - RICORSO DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE AVVERSO AVVERSO L'ART. 10-BIS, COMMA 1, LETTERE A), B), E), F), E COMMI 6, 7, 8 E 9 DEL DECRETO-LEGGE 14 DICEMBRE 2018, N. 135, INTRODOTTI, IN SEDE DI CONVERSIONE, DALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 2019 N. 12. DETERMINAZIONE DI PROPOSIZIONE RICORSO E CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. DEMETRIO VERBARO, DEL LIBERO FORO. APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro, 15/04/2019

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
STEFANIZZI MICHELE
(con firma digitale)